



8 gennaio 2007 / BRU

## **Modifica dell'articolo 12 capoverso 2 lettera a LPD: ausilio interpretativo**

---

### **1. Situazione iniziale**

Gli articoli 12 e 13 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) definiscono le condizioni che devono essere rispettate per il trattamento di dati da parte di privati. L'articolo 12 capoverso 1 sancisce il principio in base al quale chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate. Il capoverso 2 descrive vari casi di lesione. Vi è segnatamente una lesione della personalità se i dati vengono trattati in violazione dei principi generali sulla protezione dei dati (art. 4 [legalità, buone fede, proporzionalità, utilizzazione vincolata], art. 5 cpv. 1 [esattezza], art. 6 cpv. 1 [comunicazione di dati all'estero] e art. 7 cpv. 1 [sicurezza dei dati]) e se non può essere fatto valere alcun motivo giustificativo. Sono motivi giustificativi il consenso della persona lesa (o della persona interessata), un interesse preponderante privato o pubblico, oppure disposizioni legali (art. 13 cpv. 1). Enumerando una serie di esempi, l'articolo 13 capoverso 2 definisce quando chi tratta i dati può avvalersi di un interesse preponderante.

In seguito alla revisione del 24 marzo 2006 della legge sulla protezione dei dati è stata stralciata la riserva del motivo giustificativo prevista dall'articolo 12 capoverso 2 lettera a<sup>1</sup>. Per quel che riguarda i principi applicabili alla protezione dei dati, il nuovo capoverso 4 dell'articolo 4 prevede esplicitamente il principio della riconoscibilità della raccolta dei dati e delle finalità del loro trattamento. In seguito a questo emendamento, tra chi opera nel campo della protezione dei dati è sorto il timore che molti trattamenti di dati finora ammessi (ad esempio cambiamenti di finalità fondati sul consenso della persona interessata o trattamenti e comunicazioni previsti dalla legge) in futuro non saranno più leciti. Le considerazioni seguenti hanno lo scopo di chiarire il senso della modifica di legge.

### **2. Procedura parlamentare**

La proposta che ha condotto alla modifica descritta non era contenuta nel disegno di legge, ma è stata formulata nel corso della procedura parlamentare, poiché si è reputato che la formulazione del diritto vigente fosse ambigua. Con la modifica si intendeva chiarire che i principi della protezione dei dati enunciati nell'articolo 4 LPD hanno un valore generale. Non si riteneva in particolare pensabile considerare come ammissibili trattamenti di dati contrari alla buona fede o alla proporzionalità, e quindi illeciti.

---

<sup>1</sup> Per quel che concerne l'articolo 6 LPD, la revisione, sulla base del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sulla protezione dei dati, ha comportato una modifica che di per sé esclude una deroga. Il riferimento all'articolo 6 è stato stralciato dall'enumerazione dell'articolo 12 capoverso 2 lettera a già nel disegno di legge.

In Consiglio nazionale la modifica è stata accolta senza discussione (Boll. Uff. 2005 CN 1450). In Consiglio degli Stati il relatore della Commissione ha illustrato l'emendamento nel dettaglio, rilevando che si trattava di una precisazione di una regola già in vigore. Il capo del DFGP ha confermato tale asserzione, sottolineando che la modifica non concerneva i casi in cui vi era un obbligo legale di comunicare dati (Boll. Uff. 2005 CS 1159). Una proposta tendente ad attenersi alla versione del Consiglio federale (e quindi a rinunciare alla modifica) è stata ritirata in seguito a queste spiegazioni.

Nel corso della procedura di appianamento delle divergenze, la competente Commissione del Consiglio nazionale si è di nuovo chinata sulla modifica. Non è stata accolta una proposta dell'amministrazione tendente a operare una distinzione tra i diversi principi e, in presenza di un motivo giustificativo, ad ammettere una deroga soltanto ai principi dell'utilizzazione vincolata e della riconoscibilità. Una proposta modificata che suggeriva di permettere deroghe giustificate unicamente in relazione al principio della riconoscibilità è stata respinta con una maggioranza risicata, dopo lunghe discussioni. Ci si è quindi rifiutati di ritornare sulla modifica già decisa dalle due Camere. Nel corso delle discussioni è stato più volte ribadito che la modifica costituisce una precisazione e non comporta un cambiamento di prassi.

### **3. Valutazione della portata della modifica**

#### **3.1 In generale**

Il meccanismo previsto dai vigenti articoli 12 e 13 LPD non è pienamente convincente. Secondo un'interpretazione letterale, i motivi giustificativi sarebbero invocabili anche per scostarsi da principi di per sé inderogabili (in particolare dal principio della legalità o da quello della buona fede). Lo scopo della modifica è di chiarire il testo legale.

Da quanto precede risultano evidenti due idee fondamentali:

- il legislatore non intendeva scostarsi sostanzialmente dal sistema attuale;
- il suo obiettivo non era di escludere totalmente i motivi giustificativi che permettono di derogare ai principi generali applicabili alla protezione dei dati, ma bensì:
  - precisare, attraverso la riformulazione del testo, che i motivi giustificativi non possono essere ammessi in modo affrettato;
  - evitare malintesi per quel che riguarda i principi la cui violazione non può essere giustificata.

Di conseguenza, i trattamenti di dati che sono leciti secondo la vigente LPD, lo saranno anche in futuro. L'unica conseguenza della modifica è che in futuro i motivi giustificativi saranno essenzialmente presi in considerazione unicamente al momento di interpretare i principi generali.

#### **3.2 Indicazioni relative alla valutazione della legalità dei trattamenti di dati**

- In caso di consenso: il trattamento dei dati è lecito se è riconoscibile dagli interessati (art. 4 cpv. 4 LPD riveduta) o se questi ne sono stati debitamente informati (art. 7a LPD riveduta), e se il consenso rispetta le condizioni poste dall'articolo 4 capoverso 5 LPD riveduta.
- Interesse preponderante di chi tratta i dati: il principio della proporzionalità implica che gli interessi preponderanti di chi tratta i dati debbano essere presi in considerazione al momento di valutare la liceità del trattamento. Tale principio esige, anche per il trattamento di dati da parte di privati, l'esame dell'idoneità, della necessità e (nell'ambito dell'esame del rapporto fra lo scopo del trattamento e i mezzi utilizzati) una ponderazione degli interessi in gioco.

- Trattamento dei dati fondato su una legge speciale: se una base legale speciale lo prevede, il trattamento di dati personali è in linea di principio lecito. Ciò è già deducibile dal vigente articolo 4 capoverso 3 LPD, secondo cui una legge speciale può fondare una deroga al principio dell'utilizzazione vincolata. Come esempi di basi legali speciali si possono citare gli obblighi di comunicare dati a privati derivanti dalla legge federale sul credito al consumo <sup>2</sup>, dalla legge sulle epidemie<sup>3</sup> o dalla legge sul riciclaggio di denaro<sup>4</sup>.

R:\SVR\RSPM\Projekte\DSG Revision\Art. 12 Abs. 2 DSG Auslegungshilfe italiano janv. 07.doc

---

<sup>2</sup> Art. 25 segg. legge federale sul credito al consumo, RS **221.214.1**

<sup>3</sup> Art. 27 legge sulle epidemie, RS **818.101**

<sup>4</sup> Art. 9 legge sul riciclaggio di denaro, RS **955.0**